



COMUNE di CONCORDIA sulla SECCHIA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 17 del 26/04/2022 Nr. Rep. _____

Oggetto:

**APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, ANNO 2022.**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, si è riunito in seduta il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PRANDINI LUCA	SINDACO	Presente
NEGRO PAOLO	consigliere comunale	Presente
SAMAIN EDOARDO	consigliere comunale	Presente
GALAVOTTI LETIZIA	consigliere comunale	Presente
GIUBERTONI PAOLA	Vice Sindaco	Presente
MENOZZI MARIKA	consigliere comunale	Presente
PEDRAZZOLI KATIA	consigliere comunale	Presente
PITOCCHI ELENA	consigliere comunale	Presente
BAUTTI MATTEO	consigliere comunale	Ass. giust.
GATTI EMILIANO	consigliere comunale	Presente
GILIOLI PAOLO	consigliere comunale	Presente
COBELLINI GIANNI	consigliere comunale	Presente
VIANI FLAVIO	consigliere comunale	Assente
Presenti n. 11	Assenti n.2	

Assiste all'adunanza il Sig. SGUEGLIA FRANCESCO nella sua qualità di Vice Segretario. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig PRANDINI LUCA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta, invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato - il cui testo è riportato in allegato - e nomina scrutatori i consiglieri:
GATTI EMILIANO - PITOCCHI ELENA - GALAVOTTI LETIZIA

Sono inoltre presenti, gli Assessori non Consiglieri
STEFANINI ALDO

APPROVAZIONE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA, ANNO 2022.

VIANI Flavio dimesso il 26.04.22 (data coincidente con la data del Consiglio) - nel complesso sono presenti n. 11 componenti su 12 assegnati (e non 13 come riportato in copertina).

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO:

- l'art. 1, comma 639, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale 27 Marzo 2017, n. 15, con la quale è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2017, la tariffa corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed è stato approvato il connesso Regolamento comunale per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva;

VISTO:

- l'art. 3, comma 5-*quinquies*, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- l'art. 52, comma 1, Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a mente del quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”* ha assegnato ad ARERA funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti

urbani, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla Legge 481/95”*;

- l'art. 238, comma 10, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale dispone che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.Lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;

VISTA la Delibera ARERA 18 gennaio 2022, n. 15, che con l'art. 3, al fine di introdurre una procedura omogenea a livello nazionale, disciplina le modalità di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti che hanno conferito i rifiuti urbani a soggetti diversi dal gestore pubblico;

RITENUTO pertanto necessario adeguare il regolamento comunale alle prescrizioni regolatorie di ARERA, disponendo:

- la sostituzione del comma 6, dell'art. 13-ter (*“Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Gestore – fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero”*), con il seguente:
 - *«Le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Gestore attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
 - b) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - c) *i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
 - d) *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
 - e) *i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui*

sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)»;

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso»;

- *l'introduzione, all'art. 13-ter, del seguente comma 6-bis: «Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente»;*

VISTO, l'art. 27 ("Riscossione ordinaria e coattiva), del vigente regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che al comma 2 dispone: *«Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale. Il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dal Soggetto Gestore che, normalmente, non potrà essere inferiore a trenta giorni rispetto alla data di emissione. Il soggetto gestore può concordare con determinate utenze non domestiche un piano di fatturazione specifico la cui frequenza preveda un massimo di 6 emissioni/anno»;*

RITENUTO necessario predeterminare le scadenze del pagamento - al fine di poter permettere una più agile programmazione delle attività da parte del Gestore, che annualmente non conosce le date di emissione delle fatture, dovendo attendere l'approvazione delle tariffe da parte del Comune – sostituendo il primo periodo del terzo comma dell'art. 27 ("Il Comune, con la delibera di approvazione delle tariffe, determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della Tariffa, prevedendo di norma due emissioni con cadenza semestrale") con il seguente:

«Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:

- *1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;*
- *2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.*

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

- *1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;*
- *2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;*
- *3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;*
- *4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.*

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale»;

CONSIDERATO che la presenta deliberazione ha natura regolamentare, ma essendo la Tari corrispettiva un'entrata non tributaria così come statuito dalla Corte di Cassazione, sezione unite 29 aprile 2021, n. 11290, non occorre acquisire il parere dell'Organo di Revisione, richiesto dall'art. 239 del D.Lgs. n. 267 del 2000, solo per i regolamenti relativi all'applicazione dei tributi;

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona della dott.ssa Alessandra Marchi Responsabile del Servizio Tributi, la quale dichiara, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione;

Il SINDACO presenta il punto spiegando che la modifica prevede variazioni in merito al termine di fatturazione e in materia di svuotamenti.

Non si registrano interventi

VISTO:

- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi dott. ssa Alessandra Marchi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria dott. . Francesco Sgueglia, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 2000;

CONSIGLIERI presenti e votanti n. 11;

CON voto favorevole unanime;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le seguenti modifiche al vigente Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, approvato con Delibera del Consiglio Comunale, 27 marzo 2017, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni:
 - A) Il comma 6, dell'art. 13-ter è così sostituito: *«Le utenze non domestiche che hanno conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al Gestore attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:*
 - a) *i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;*
 - b) *il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;*
 - c) *i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;*
 - d) *i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;*
 - e) *i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta)»;*

Le informazioni ed i dati di cui al presente comma dovranno essere rese al Gestore in formato Excel, sulla base di un modello fornito dal Gestore stesso»

B) all'art. 13-ter, dopo il comma 6 è introdotto il seguente comma 6-bis:

«Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 6 il Gestore comunica l'esito della verifica all'utente»;

C) all'art. 27, il primo periodo del terzo comma è così sostituito:

«Per le utenze domestiche si procede con fatturazioni semestrali:

- 1° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto dell'anno di competenza;*
- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.*

Per le utenze non domestiche si procede con fatturazioni trimestrali:

- 1° rata: scadenza in data compresa tra il 15 maggio e il 30 maggio, dell'anno di competenza;*
- 2° rata: scadenza in data compresa tra il 16 agosto e il 31 agosto, dell'anno di competenza;*
- 3° rata: scadenza in data compresa tra il 15 novembre e il 30 novembre, dell'anno di competenza;*
- 4° rata: scadenza in data compresa tra il 28 febbraio e il 15 marzo, dell'anno successivo a quello di competenza.*

In caso di motivata richiesta avanzata dal Gestore, le scadenze sopra individuate possono essere differite con delibera di Giunta Comunale»

2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il 1° gennaio 2022;

3. DI DARE ATTO che il regolamento comunale aggiornato con le modifiche è allegato alla presente deliberazione, con parte integrante e sostanziale;

4. DI DICHIARARE l'immediata esecutività della presente deliberazione in considerazione del fatto che essa entra in vigore dal 1° gennaio 2022;

D E L I B E R A A L T R E S I

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, con separata successiva votazione avente esito favorevole unanime, di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, considerando l'approssimarsi della data di versamento della prima rata di fatturazione che richiede l'emissione almeno un mese prima della data di scadenza.

Rif. 15421

- Parere del Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Concordia s/S. li 21-04-2022

Il Responsabile del Settore interessato
F.to ALESSANDRA MARCHI

- Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Visto, si dà parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile.

Concordia s/S. li 21-04-2022

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 del 26/04/2022

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il SINDACO
F.to PRANDINI LUCA

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ ai sensi dell'articolo 124 D. Lgs. 267/00, e comunicata ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. 267/00.

Concordia s/S li, , 10-05-2022

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Concordia s/S li, _____

Il funzionario incaricato
Roberta Belli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario incaricato
F.to Roberta Belli

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE è divenuta ESECUTIVA il

Concordia s/S li,

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO

La presente deliberazione a seguito dell'avvenuta esecutività è stata ripubblicata, ex art.87, 6° comma dello Statuto, per giorni ____ da _____ al _____.

Concordia s/S li, ,

Il Vice Segretario
F.to SGUEGLIA FRANCESCO